

Entro la stessa data, a norma del comma 3, pure del suddetto art. 1, era stato previsto che l'I.P.SE.MA. fosse tenuto a rideterminare la propria pianta organica (provvisoriamente la dotazione organica dell'Istituto avrebbe dovuto corrispondere alla somma dei posti in organico delle tre soppresse Casse), ai sensi degli artt. 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dall'art. 3 della citata legge 537/1993.

Il successivo art. 3, del più sopra indicato decreto legislativo 479/1994, ha previsto, unitamente a quello degli altri tre Enti pubblici di previdenza e assistenza, l'ordinamento dell'Istituto - quale sarà in dettaglio esposto nel seguente paragrafo 4) - che comprende: il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto; il Consiglio di indirizzo e vigilanza, che, secondo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") al decreto legislativo suddetto è più incisivamente divenuto organo di politica dell'Istituto, potendo avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito dall'art. 20 dal decreto legislativo 29/1993, con il supporto informatico-statistico di un sistema previsto dall'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il Consiglio di amministrazione che predispone i piani pluriennali e quelli di investimento e disinvestimento, nonchè i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; il Direttore generale, che ha la responsabilità dell'attività dell'Istituto e sovrintende al personale; il Collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile.

Infine, l'art. 7 del decreto legislativo 479/1994 prevedeva, in attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti previdenziali e assistenziali, che - per essi Enti - venissero disposte gestioni commissariali, che i direttori generali

in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto fossero collocati in posizione sopranumeraria fino alla scadenza dei loro contratti e che, per quanto non contemplato nel decreto legislativo stesso, si applicassero le disposizioni contenute nella legge 9 marzo 1989, n. 88 ⁴.

⁴ Alle suddette disposizioni transitorie è stata data debita attuazione secondo quanto verrà più specificatamente indicato nel successivo par. 4, che riguarda gli organi dell'Istituto.

4) Organi

I pregressi statuti - sostanzialmente identici fra loro - delle tre Casse marittime, avevano previsto (art. 18 e seg.) per le stesse il seguente ordinamento:

- il Presidente, nominato con D.P.R., per un periodo di cinque anni, investito della rappresentanza legale della Cassa, con funzioni di: firma degli atti che comportavano impegni; convocazione e presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; predisposizione dei rispettivi ordini del giorno; vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi;
- il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente della Cassa più 18 membri di varia estrazione, nominati con decreto interministeriale e che duravano in carica per un triennio, con il compito di deliberare: sulle eventuali proposte di modifiche allo statuto della Cassa; sui conti consuntivi ed i bilanci preventivi, nonchè sulle eventuali variazioni di questi ultimi, delibere - tutte - da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della Marina mercantile; sul regolamento tecnico di assicurazione, sul regolamento organico del personale e sull'ordinamento dei servizi, nonchè su eventuali altri regolamenti; sull'investimento dei fondi; sugli obiettivi e sulle direttive generali dell'attività della Cassa; sulla proposta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la nomina ed il trattamento economico del Direttore generale;
- il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti delle singole Casse, dai consiglieri del Consiglio di amministrazione nominati dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della Marina mercantile e da altri 7 eletti annualmente, nell'ambito del Consiglio di amministrazione stesso, era competente in materia di personale, deliberava sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima fissate dal Consiglio di amministrazione, proponeva al Consiglio stesso l'istituzione di fondi di riserva, deliberava - inoltre - su tutti quegli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio medesimo e su quelli ad esso non espressamente riservati;

- il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto di 5 membri di varia estrazione, durava in carica tre anni e vigilava sulla legittimità e regolarità contabile della gestione finanziaria, patrimoniale e di bilancio delle Casse marittime, redigendone relazioni a preventivo ed a consuntivo e riferendone al Consiglio di amministrazione;
- il Direttore generale era nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, venendo scelto fra una terna di nominativi proposti dal Consiglio di amministrazione, ed era assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni; era posto a capo dell'organizzazione della Cassa e del personale da essa dipendente; sovrintendeva alle attività delle varie strutture dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive del Consiglio di amministrazione, formulando - inoltre - proposte in materia di organizzazione operativa.

Con il già citato decreto legislativo 479/1994, l'ordinamento dell'I.P.SE.MA., (Istituto che è succeduto alle tre Casse marittime contemporaneamente soppresse), ha assunto per legge l'assetto di cui in appresso secondo l'art. 3, comma 9, del suddetto decreto legislativo ed il D.P.R. n. 27, del 18 gennaio 1998, emanato, su proposta del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo 479/1994), disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.

Detto art. 3, comma 2, prevede - infatti - che siano organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione (C.d.A.);
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza (C.I.V.);
- d) il Collegio dei sindaci;
- e) il Direttore generale.

Il Presidente dell'Istituto (v. art. 3, comma 3), nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta (v. art. 3, comma 9); egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo e ne convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, potendo anche assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e di vigilanza.

Il suddetto Consiglio di indirizzo e vigilanza (v. art. 3, comma 4), è composto di dodici membri, sei in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, tra i quali elegge il proprio presidente, e sei in rappresentanza dei datori di lavoro; viene nominato (v. art. 3, comma 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni - pure maggiormente rappresentative - dei datori di lavoro; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta (v. art. 3, comma 9).

Detto organo, secondo le modifiche apportate dall'art. 17, comma 23, della già citata legge 127/1997, definisce i programmi, individua le linee di indirizzo dell'Ente ed emana le direttive generali relative all'attività dell'Ente stesso, determina, nell'ambito della programmazione generale, gli obiettivi strategici pluriennali; con proprio regolamento, definisce la propria organizzazione e le modalità con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi dell'organo di controllo interno (previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed i cui componenti sono nominati dal Presidente dell'Istituto, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza medesimo), al fine di acquisire dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi ed alla corretta ed economica gestione delle risorse.

Inoltre, il Consiglio di indirizzo e vigilanza approva il bilancio preventivo, le relative note di variazioni ed il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione; in caso di discordanza sui documenti in questione fra i due organi collegiali, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale all'approvazione definitiva degli stessi.

Tali documenti vengono predisposti - appunto - dal Consiglio di amministrazione (v. art. 3, comma 5), il quale, nell'ambito della programmazione generale, approva i piani annuali, quelli d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti

concernenti l'amministrazione e la contabilità, nonché quelli di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48 ⁵.

Il Consiglio di amministrazione - inoltre - esercita ogni altra funzione che non sia ricompresa nelle competenze degli altri organi dell'Istituto e trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione richiestagli dallo stesso Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il detto Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti (il cui incarico è incompatibile con quello di componente del C.I.V.), dei quali uno - da porre in posizione di fuori ruolo - scelto fra i dirigenti della pubblica amministrazione; viene nominato (v. art. 3, comma 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica; dura in carica per un quadriennio e può essere confermato una sola volta (v. art. 3, comma 9).

Il Collegio dei sindaci (v. art. 3, comma 7), il quale è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto da cinque membri con qualifica non inferiore a dirigente generale (da collocarsi

⁵ Art. 10: 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, *restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.*

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi ... omissis ... sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica ...omissis....

in posizione di fuori ruolo), dei quali tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui uno svolge le funzioni di presidente) e due in rappresentanza di quello del tesoro; per ognuno dei componenti effettivi del Collegio è previsto un membro supplente.

Il suddetto Collegio dei sindaci viene nominato (v. citato art. 3, comma 8) secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7 e 8, dalla citata legge 88/1989 ⁶; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta (v. citato art. 3, comma 9).

Il Direttore generale (v. art. 3, comma 6), nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di vigilanza; ha la responsabilità della attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita - inoltre - gli altri poteri di cui all'art. 12 della sopra citata legge 88/1989 ed il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, pure su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Da tutto quanto dettagliatamente esposto nel corso del presente paragrafo, emergono le principali differenze che caratterizzano il nuovo ordinamento dell'I.P.SE.MA. nei confronti di quello pregresso delle ex tre

⁶ Il comma 7 prevede che il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro ed il comma 8 stabilisce che il Presidente del Collegio stesso viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e quello del tesoro; con tale stesso decreto, viene designato - tra i rappresentanti del Ministero del tesoro - il Vice presidente del Collegio.

Casse marittime, differenze che - in disparte le procedure di nomina e le durate degli incarichi - possono così riassumersi:

- I) seguendo le linee dettate dalla legge di delega 537/1993, già in parte tracciate dal decreto legislativo 29/1993, il nuovo ordinamento dell'I.P.SE.MA., mentre ha lasciato sostanzialmente invariate le funzioni del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto, ha spostato buona parte di quelle dell'ex Comitato esecutivo verso il Consiglio di amministrazione, il quale ultimo ha ceduto importantissimi compiti al Consiglio di indirizzo e vigilanza - di nuova istituzione - accentuati dall'intervento della novella legge 127/1997; infatti, attualmente, anche in considerazione della varia estrazione dei propri membri dalle diverse componenti sociali, che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi, cui le funzioni istituzionali dell'Ente corrispondono, è al suddetto Consiglio di indirizzo e vigilanza che spettano quei compiti di primaria importanza che attengono alla individuazione delle linee generali di indirizzo della politica di gestione dell'Istituto ed al riscontro dei risultati raggiunti e degli obiettivi realizzati; il Consiglio di amministrazione, invece, composto da esperti nella materia, ha competenza più tecnico-amministrativa, predisponendo soprattutto piani e bilanci dell'Ente, nonché competenze residue in tutte quelle materie non ricomprese nella sfera di competenza degli altri organi dell'Istituto;
- II) il Collegio sindacale, con la specifica indicazione prevista nel decreto legislativo 479/1994, adempie - ora - ai propri compiti seguendo una impostazione più strettamente privatistica, dovendo esercitare le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate in materia dal codice civile;
- III) il Consiglio di indirizzo e vigilanza ed il Consiglio di amministrazione hanno un numero di componenti notevolmente ridotto rispetto ai pregressi

organi delle ex Casse marittime, il che avrebbe dovuto dare al nuovo sistema ordinamentale, non solo una maggiore snellezza d'azione, ma anche una maggiore economicità di costi

Il Collegio sindacale, pur mantenendo lo stesso numero di membri, ha ora una composizione esclusivamente di derivazione - come rappresentanza - ministeriale, il che comporta un più diretto legame del Collegio stesso con le sole due amministrazioni vigilanti (lavoro e tesoro).

Nel periodo in esame, gli organi delle tre Casse sono stati nominati nelle date di cui al seguente prospetto:

	Presidente	Consiglio di amm.ne	Collegio Sindacale	Commissar.to	Direttore generale
CASSA MARITTIMA TIRRENA	9/3/1988	23/6/1989	9/6/1989 20/3/1993	31/12/1993	18/12/1993
CASSA MARITTIMA MERIDIONALE	18/10/1988	8/5/1989	5/2/1988 18/6/1993		22/9/1988 27/7/1990 21/11/1992
CASSA MARITTIMA ADRIATICA	21/1/1987		18/7/1989 20/4/1993		3/11/1986 1/3/1993

Con decorrenza 19 agosto 1994 (Decreto Ministero del lavoro e previdenza sociale in data 1/12/1994), è stato nominato il Commissario dell'IPSEMA che - a sua volta - ha nominato il 6 dicembre 1994 i 3 Vice commissari per le singole questioni relative alle ex tre Casse.

Gli organi ordinari dell'I.P.SE.MA. sono stati nominati nelle date di cui al prospetto che segue:

Organo	Data di nomina	Data di insediamento*	Durata
Presidente	D.P.R. 27/7/1995	27/7/1995	4 anni
C.d.A.	D.M. 19/12/1994	21/9/1995	4 anni
C.I.V.	D.P.C.M. 24/7/1995	9/10/1995	4 anni
Collegio sindacale	D.M. 20/2/1994	30/1/1995	4 anni
Direttore Generale	D.M. 9/10/1995	10/11/1995	5 anni

* La data è riferita alla 1^a riunione dell'Organo dopo la nomina.

La legge n. 75 del 25 marzo 1999 recante "disposizioni transitorie vigenti per la funzionalità di Enti pubblici" all'art. 3 dispone che la durata in carica degli Organi degli Enti pubblici di previdenza di cui al D. lgs. n. 479/94 si intende decorrente dalla data dell'effettivo insediamento.

Dalle date di effettivo insediamento degli organi collegiali dell'I.P.SE.MA. e fino a tutto il 1996, detti organi hanno tenuto sedute ed emesso ordinanze, delibere e verbali secondo quanto in appresso indicato.

N. sedute e delibere Organi collegiali IPSEMA nel 1995:A) Consiglio di amministrazione:

Sedute n. 16

Deliberazioni assunte n. 44

dal 27/9/1995, in quanto in precedenza vi è stata gestione commissariale.

B) Consiglio di indirizzo e vigilanza:

Sedute n. 7

Deliberazioni assunte n. 5

dal 9/10/1995, data di insediamento.

C) Collegio dei sindaci:

Sedute n. 23 dal 30/1/1995.

N. sedute e delibere Organi collegiali IPSEMA nel 1996:A) Consiglio di amministrazione:

Sedute n. 40

Deliberazioni assunte n. 121.

B) Consiglio di indirizzo e vigilanza:

Sedute n. 24

Deliberazioni assunte n. 6.

C) Collegio dei sindaci:

Sedute n. 64

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1995, è stata fissata la corresponsione dell'indennità annua lorda del Presidente dell'Ente in L. 165 milioni e di una medaglia di L. 140.000 lorde per la partecipazione agli organi collegiali, prevista per legge, statuto o regolamento.

Con il D.I. (Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro) del 27 marzo 1995, sono state determinate le indennità di carica annua lorda spettanti al Presidente ed ai componenti del Collegio dei sindaci nella misura di L. 23 milioni, per il Presidente, 21 milioni, per il Vicepresidente, 18 milioni, per il sindaco effettivo, e 5 milioni, per il sindaco supplente; anche a loro spetta una medaglia di presenza per ogni seduta nella suddetta stessa misura di L. 140.000 lorde.

Ai sindaci effettivi, collocati come si è detto fuori ruolo, spetta - inoltre - a carico dell'Istituto il trattamento economico di direttore generale, pari a quello percepito nelle Amministrazioni di provenienza.

Con il D.P.C.M. del 20 novembre 1995, sono state determinate le indennità di carica annua lorda per i membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza nonchè del Consiglio di amministrazione, rispettivamente nella misura di L. 38 milioni per il Presidente e di 23 milioni per gli altri membri del C.I.V., nonchè di 30 milioni per i membri del Consiglio di amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda il membro del Consiglio di amministrazione, nominato fra i dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, vi è da aggiungere, inoltre, che allo stesso spetta, a carico dell'I.P.SE.MA., il trattamento economico pari a quello percepito nell'Amministrazione di appartenenza.

Ad entrambi i membri dei due Consigli compete, inoltre, una medaglia di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali, pari ad un importo lordo di L. 140.000.

Per quanto - poi - concerne l'eventuale corresponsione del trattamento di missione, nei casi in cui i suddetti dirigenti generali fuori ruolo abbiano una sede di residenza diversa da quella ove ha sede l'Istituto, l'Istituto stesso ha posto questione in merito (nel corrente anno 1999) ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, bilancio e programmazione economica e in attesa dell'avviso di dette Amministrazioni, l'Ente non ha corrisposto tale trattamento.

In ordine ai gettoni di presenza per i componenti del C.I.V., è opportuno ricordare come - nel corso del 1998 - sia sorta questione sul diritto, da parte di questi, di percepire gettoni di presenza in occasione della partecipazione a sedute di commissioni formatesi all'interno del C.I.V. dei vari Istituti previdenziali.

Tale questione, iniziata con la corresponsione dei suddetti gettoni da parte dell'INAIL ai membri del proprio C.I.V., si è poi risolta, anche a seguito dell'intervento di questa Sezione (V. determinazione n. 5/98 del 30 gennaio 1998 relativa all'INPDAP).

Infatti, con la nota n. 5/3PS/22389 del 30 dicembre 1998 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale "considerato il conforme avviso espresso al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente all'INPS, nonché tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte dei conti in sede di approvazione della relazione al bilancio consuntivo del predetto Istituto, per l'esercizio 1997 (determinazione n. 89/98) ha espresso parere favorevole all'erogazione della medaglia di presenza ai componenti le Commissioni consiliari costituite in seno al Consiglio di indirizzo

e vigilanza nella misura prevista dal D.P.C.M. 20 novembre 1995, a decorrere dal 18 maggio 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 127/97) recependo i principi posti in materia proprio dalla Corte.

Pertanto, l'I.P.SE.MA. non ha mai provveduto a pagamenti di gettoni di presenza per la partecipazione a sedute delle Commissioni del CIV, tenendo in sospeso l'attribuzione o meno di tali compensi fino ad una specifica presa di posizione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed a quella ha - in seguito - ancorato temporalmente la corresponsione dei compensi stessi.

Sempre nel periodo in esame, agli organi delle ex Casse - prima - e dello I.P.SE.MA. - poi - sono stati complessivamente, attribuiti i seguenti compensi e gettoni di presenza:

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

(in milioni di lire)							
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cassa Marittima Tirrena	217,8	256,7	217,8	201,4	162,2	24,8	124,0
Cassa Marittima Meridionale	230,8	277,5	321,1	307,8	265,8	128,1	478,9
Cassa Marittima Adriatica	266,9	272,3	238,5	282,2	255,7	205,4	88,3
TOTALE	715,5	806,5	777,4	791,4	683,7	555,3	691,2